

Milano, 17 maggio 2019
Avv. Massimo Di Muro

LA QUALIFICAZIONE CAUSALE DEL
CONTRATTO DI FACTORING: ANCORA UN
PUNTO INTERROGATIVO?

IL CONTRATTO DI FACTORING E LA LEGGE 21 FEBBRAIO 1991 N. 52

Anche dopo l'introduzione della legge n. 52 del 1991 il *factoring* resta un contratto atipico



La legge n. 52 non definisce il contratto, non regola le obbligazioni del fornitore e del *factor*, non si occupa dei servizi complementari, non disciplina l'esecuzione e la patologia del contratto

La legge si limita a disciplinare la cessione a titolo oneroso dei crediti d'impresa pecuniari in favore dei soggetti di cui all'art. 1, co. 1, lett. c) e offre una soluzione ad alcune questioni operative quali i requisiti di validità delle cessioni di crediti in massa e/o futuri e i requisiti di opponibilità della cessione

Solo per una dottrina minoritaria la legge n. 52 del 1991 ha tipizzato il modello italiano di *factoring* che si caratterizza per la peculiare natura del credito (di impresa) e dei soggetti, per la trasferibilità dei crediti futuri ed in massa e per la ricorrente prassi dell'anticipo.

CONSEGUENZE DELL'ATIPICITÀ DEL CONTRATTO DI FACTORING

- L'intervento della legge n. 52 del 1991 non ha rappresentato una cesura nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale circa la natura e la struttura del contratto di *factoring*
- Spetta all'interprete operare la qualificazione giuridica del contratto con riferimento alla fattispecie concreta, individuando la causa del contratto e i suoi effetti alla luce dell'intervento negoziale delle parti e del risultato concreto perseguito



Dalla qualificazione causale del contratto dipende la soluzione di questioni di notevole rilievo pratico, in particolare, per il caso di fallimento del fornitore

SINTESI DELLE POSIZIONI EMERSE IN DOTTRINA

La molteplicità dei profili funzionali del *factoring* ha determinato una pluralità di proposte interpretative anche a seconda dell'accentuazione dell'uno o dell'altro dei servizi tipici abitualmente forniti dai *factors* (gestionale, assicurativo, finanziario):

- Contratto con causa di finanziamento
 - riconducibile al «grande» schema del mutuo
 - riconducibile allo sconto
- Contratto con funzione di assicurazione del credito (*pro soluto*)
- Contratto con causa cangiante a seconda della presenza di garanzia o di anticipazioni
- Contratto con causa unica e complessa con diversi atteggiamenti e funzioni per le singole cessioni
- Contratto atipico di liquidità e garanzia con funzione complessa derivante dalla unificazione teleologica di più cause tipiche negoziali
- Contratto con *causa mandati*
- Contratto con *causa vendendi*

IL FACTORING QUALE CONTRATTO CON CAUSA VENDENDI

Il *factoring* è un contratto di scambio in cui la funzione qualificante il negozio è la vendita dei crediti: il cedente trasferisce al *factor* la sua posizione creditoria e il *factor* si obbliga al pagamento del corrispettivo al momento dell'incasso o alla scadenza pattuita salvo la facoltà di concedere anticipazioni sul prezzo



- la cessione dei crediti è definitiva e con effetto traslativo pieno, che si verifica:
 - con la convenzione di *factoring* se la cessione è globale e i crediti sono già sorti;
 - con distinti negozi attuativi se necessari secondo la convenzione;
 - al momento in cui viene ad esistenza il credito nel caso di cessione di crediti futuri
- le anticipazioni di somme costituiscono parziali pagamenti anticipati del prezzo dello scambio
- al momento della riscossione dei crediti il *factor* cessionario, il quale ha anticipato *solvendi causa* le somme, non è creditore ma debitore del cedente per il saldo del prezzo

CRITICHE ALL'INQUADRAMENTO DEL FACTORING QUALE CONTRATTO
CAUSA VENDENDI

Sarebbero incompatibili con la causa di scambio i diritti che il contratto attribuisce al *factor*, ovvero:

- La previsione di interessi sull'anticipazione sarebbe incompatibile con la *causa vendendi* perché sarebbe irragionevole ipotizzare un obbligo del venditore di corrispondere interessi su somme ricevute in pagamento parziale del prezzo *causa solvendi*
- Non troverebbe spiegazione la previsione del pagamento di commissioni in favore del *factor* in ragione di attività, quali la gestione e la riscossione del credito, che svolgerebbe nel suo esclusivo interesse
- Non sarebbe giustificata la previsione di un rimborso spese per attività che dovrebbero restare a carico del *factor* in quanto svolte nel suo esclusivo interesse

(SEGUE) CRITICHE ALL'INQUADRAMENTO DEL FACTORING QUALE
CONTRATTO CAUSA VENDENDI

- L'obbligo di versare al cedente il saldo a suo credito, in presenza di eventuali anticipazioni, sarebbe indicativo di una compensazione tra il credito del *factor* per le anticipazioni fatte ed il controcredito della cedente ad ottenere le somme riscosse, compensazione incompatibile con la *causa vendendi*
- Il prezzo della vendita viene in genere determinato in misura pari al valore dello scambio del bene venduto, mentre nelle operazioni di *factoring* il corrispettivo della cessione è sempre pari al valore del credito ceduto

IL CONTRATTO DI FACTORING QUALIFICATO QUALE CONTRATTO CON CAUSA MANDATI

In posizione critica rispetto alla tesi secondo la quale il *factoring* è un contratto di scambio, e le cessioni di credito hanno una *causa vendendi*, alcuni Autori considerano il contratto come un mandato di gestione dei crediti

Il *factoring* ha una causa riconducibile a quella del mandato: si tratterebbe, nel suo nucleo fondamentale, di un mandato senza rappresentanza con il quale il cedente conferisce al *factor* un mandato a compiere atti giuridici in nome e nel proprio interesse di gestione dei crediti



- La cessione dei crediti ha carattere esclusivamente formale e strumentale costituendo il mezzo per l'esecuzione del mandato *ex art. 1719 c.c.*
- Il versamento di commissioni e il rimborso spese rientrerebbero nei diritti del mandatario *ex art. 1720 c.c.*
- Le anticipazioni sarebbero (eventuali) negozi di finanziamento (apertura di credito o mutuo) collegati al mandato

ITER ARGOMENTATIVO DELLA TESI SOSTENITRICE DELLA CAUSA
MANDATI

L'obbligo del *factor* di accreditare al fornitore cedente l'importo dei crediti ceduti solo dopo la riscossione e l'acquisizione della disponibilità delle somme riscosse sarebbe qualificabile come obbligo del mandatario, il quale è tenuto a riscuotere il credito alla scadenza e a rimettere al mandante, solo allora, la somma riscossa.

CRITICHE ALL'INQUADRAMENTO DEL FACTORING QUALE CONTRATTO CON CAUSA MANDATI

Il Fornitore non può mai sostituirsi al *factor* nell'esercizio del diritto di credito



Manca l'elemento indefettibile del mandato: l'agire per conto altrui

Il *factor* decide i crediti fattorizzabili



Il mandante determina l'ambito di attività del mandatario

- Il *factor* può disporre del credito o utilizzarlo per finanziarsi, facoltà incompatibili con la mera attribuzione di una legittimazione formale alla riscossione del credito.
- La cessione dei crediti sarebbe un mezzo esorbitante rispetto al fine, se l'unica prestazione richiesta al *factor* fosse quella dell'incasso dei crediti
- L'inquadramento nella *causa mandati* pare conferire un valore preminente ai servizi di gestione del *factor*, quando nell'assetto di interessi perseguito dalle parti la preminenza pare attribuibile al momento finanziario e assicurativo

(SEGUE) CRITICHE ALL'INQUADRAMENTO DEL FACTORING QUALE
CONTRATTO CON CAUSA MANDATI

Questi profili problematici sono superabili nella prospettiva della qualificazione nei termini di un contratto di scambio



La facoltà del *factor* di disporre del credito è conseguenza della piena titolarità del credito. Nella gestione del credito il *factor* agisce *iure proprio*



Il credito per la restituzione dell'anticipazione sorge solo in caso di insolvenza del debitore ceduto o risoluzione della cessione *pro soluto*: sono diritti logicamente e cronologicamente distinti

*(SEGUE) CRITICHE ALL'INQUADRAMENTO DEL FACTORING
QUALE CONTRATTO CON CAUSA MANDATI*

Gli interessi sulla anticipazioni e le commissioni possono essere considerati componenti negative del prezzo

Anche a ritenere che il credito sia stato ceduto sia stato ceduto in scopo di garanzia per la dottrina maggioritaria e la giurisprudenza il trasferimento è reale ed effettivo, opponibile a terzi in presenza di requisiti di legge

FALLIMENTO DEL CEDENTE

Il Fallimento apre il concorso formale (necessaria insinuazione al passivo) e sostanziale (partecipazione proporzionale di tutti i creditori concorsuali alla ripartizione dell'attivo)

Ai sensi dell'art. 44 L. Fall. tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci nei confronti dei creditori.

- *Causa vendendi*: il *factor* riscuote anche dopo la dichiarazione di fallimento del cedente il proprio credito. Fatti salvi i requisiti di opponibilità ex art. 5 e 7 Legge n. 52 del 1991 o l'eventuale esercizio di revocatorie, il *factor* ha diritto di trattenere le somme riscosse *iure proprio*.
- *Causa mandati*: il credito rientra nell'attivo fallimentare. Il curatore potrebbe sciogliersi dal contratto ex art. 78 L. Fall. (o secondo altra opinione il contratto si scioglie automaticamente per incompatibilità con la disciplina fallimentare).

(SEGUE) FALLIMENTO DEL CEDENTE



Il credito è incassato dal curatore fallimentare nell'interesse dei creditori



Anche a ipotizzare che il contratto non si sciogla il *factor* dovrebbe rimettere tutte le somme riscosse al fallimento non potendo compensare i crediti per commissioni e anticipazioni (anteriori alla procedura e verso il fallito) con il debito per la restituzione del saldo (successivo al fallimento e nei confronti della massa).

Tribunale Genova, 17 ottobre 1994

Il factoring è un contratto atipico e innominato, che può assolvere, a seconda dei casi, a funzioni diverse, di finanziamento, di servizio, di garanzia, con conseguente differenziata rintracciabilità della disciplina analogicamente applicabile tra i vari tipi di contratti nominati



Ciò che induce ad escludere una causa di scambio del contratto è rappresentato dalla previsione:

- di interessi sui versamenti anticipati dal *factor*, privi di ogni ragione nell'ottica di un pagamento anticipato di prezzo;
- di un compenso a titolo di commissione per un servizio di gestione e di riscossione che nell'ipotesi di vendita, il *factor* renderebbe a se stesso definitivo acquirente;
- di rimborsi spese per il medesimo servizio, inspiegabili per le stesse ragioni



Si ritiene che il rapporto di *factoring* in esame abbia una prevalente causa di mandato in quanto in tal senso depone:

- la natura di durata del contratto
- La finalità gestoria del monte-crediti della società fornitrice, affidato nella contabilizzazione, nell'amministrazione e nella riscossione al *factor*

Tribunale Genova, 17 ottobre 1994



Il riconoscimento della natura di mandato al rapporto di *factoring* concluso tra le parti esplica rilevanti effetti nell'ipotesi del fallimento del fornitore cedente: il mandatario in *rem propriam* conserva, dopo il fallimento del mandante, la legittimazione alla riscossione dei crediti, con l'obbligo di rimettere al mandante, e quindi alla curatela del suo fallimento, le somme riscosse

*ALTRE SENTENZE CHE HANNO RICONOSCIUTO LA PREVALENZA DELLA
CAUSA MANDATI*

- Trib. Genova, 19 novembre 1990
- Trib. Genova, 23 giugno 1992
- Trib. Alba, 31 maggio 1993
- Trib. Firenze, 2 giugno 1995
- Trib. Genova, 10 agosto 2000
- Trib. Roma, 2 aprile 2001
- Trib. Milano, 5 agosto 2003
- Trib. Treviso, 19 agosto 2004

- App. Roma, 16 febbraio 1998
- App. Lecce, 17 settembre 2001
- App. Milano, 24 aprile 2007

Tribunale Genova, 16 maggio 1994

Il factoring è un contratto che può rispondere a molteplici funzioni (funzioni di cooperazione gestionale, di finanziamento, di gestione del credito) e che pertanto può assumere connotazioni nettamente differenziate

Il Collegio reputa di poter con tranquillante certezza affermare che, nel caso specifico, (...) le parti abbiano voluto attuare una cessione completa e globale mediante un unico negozio immediatamente efficace *inter partes* di tutti i crediti presenti e futuri, con facoltà di anticipazione e finanziamento per gli approvati e previsione di contabilizzazione degli stessi da parte del *factor*.

Tribunale Genova, 16 maggio 1994



- L'oggetto del contratto era espressamente indicato nella cessione dei crediti del fornitore.
- Nelle prestazioni del *factor* si prevedeva al primo punto l'acquisto del fornitore dei crediti e solo successivamente il contabilizzazione, riscossione ed eventuale contenzioso.
- La facoltà di effettuare anticipazioni rispetto al versamento dei corrispettivi rispetto alla scadenza dei crediti



Pertanto legittimamente il *factor* ha riscosso i crediti derivanti dal contratto di *factoring* dopo il fallimento del cedente in relazione a cessioni di credito perfezionatesi prima del fallimento altresì legittimamente operando le relative compensazioni

*ALTRE SENTENZE CHE HANNO RICONOSCIUTO LA PREVALENZA DELLA
CAUSA VENDENDI*

- Trib. Genova, 1 aprile 1991
- Trib. Trani, 20 aprile 1999
- Trib. Mantova, 12 agosto 2004
- Trib. Salerno, 2 febbraio 2016

- App. Genova, 22 ottobre 1992
- App. Genova, 18 dicembre 1995
- App. Genova, 18 febbraio 2002

Cassazione civile, sez. I, 12 aprile 2000, n. 4654

Il nucleo fondamentale e costante del factoring è costituito da una convenzione complessa, per la quale il factor si obbliga ad acquistare la totalità dei crediti di cui l'impresa è o diverrà titolare, acquisto effettuato generalmente pro soluto; è anche previsto – nelle più varie forme – una commissione cosiccome è generalmente prevista tanto l'anticipazione all'impresa dei crediti ceduti quanto l'attività gestoria o di servizi da parte del factor, con prestazione di consulenza e collaborazione contabile (Cass. civ., sez. I, 18 ottobre 1994, n. 8497).

Secondo le clausole standardizzate dalla prassi, la gestione della totalità dei crediti di un'impresa, attivata mediante lo strumento della cessione dei crediti, costituisce l'elemento costante del factoring, pur non costituendone l'elemento esclusivo, unendosi ad esso – nella tipicità del contratto e come elemento funzionale caratterizzante – un'operazione di finanziamento all'impresa e, talora, un'operazione di «assicurazione» (Cass. civ., Sez. Un., 10 gennaio 1992, n. 198).



- La fattispecie riguardava l'opposizione all'ammissione in via non condizionata allo stato passivo
- La Corte ha confermato la sentenza della Corte d'Appello di Genova che aveva accolto il ricorso del *factor* e affermato la prevalenza delle ragioni del finanziamento dei trasferimenti di crediti su quella della gestione

Cassazione civile, sez. III, 2 febbraio 2001, n. 1510

“Il contratto di factoring, anche dopo l'entrata in vigore della disciplina contenuta nella l. 21 febbraio 1991 n. 52, è una convenzione atipica - la cui disciplina, integrativa dell'autonomia negoziale, è contenuta negli art. 1260 ss. del codice civile - attuata mediante la cessione, "pro solvendo" o "pro soluto", della titolarità dei crediti di un imprenditore, derivanti dall'esercizio della sua impresa, ad un altro imprenditore (factor), con effetto traslativo al momento dello scambio dei consensi tra i medesimi se la cessione è globale e i crediti sono esistenti, ovvero differito al momento in cui vengono ad esistenza se i crediti sono futuri o se per adempiere all'obbligo assunto con la convenzione è necessario trasmettere i crediti con distinti negozi di cessione, ma in ogni caso derivante dal perfezionamento della cessione tra cedente (fornitore) e cessionario (factor), indipendentemente dalla volontà e dalla conoscenza del debitore ceduto”.

- La Corte ha respinto la contestazione di eccezione di legittimazione attiva sollevata dal debitore nei confronti del *factor* a seguito del fallimento del cedente.

Cassazione civile, sez. I, 18 gennaio 2001, n. 684

Il contratto di factoring, pur potendo presentare nella prassi commerciale una serie di varianti e di clausole differenziate in relazione a particolari esigenze dei contraenti, è costituito nel suo nucleo fondamentale e costante da una convenzione complessa per effetto della quale il "factor" si obbliga ad acquistare la totalità dei crediti di cui un imprenditore è o diventerà titolare, a causa della vendita dei beni da lui prodotti o commercializzati

- in esso è di regola prevista la facoltà dell'imprenditore cedente di ottenere delle anticipazioni dal *factor*, che si obbliga a fornire alla controparte altri servizi (di informazione, consulenza, collaborazione nella gestione aziendale) di non secondaria importanza nell'economia del contratto, con una commissione che costituisce il corrispettivo di quell'attività, variabile in rapporto a molteplici elementi che incidono sul grado di assunzione del rischio dell'operazione.

Cassazione civile, sez. I, 18 gennaio 2001, n. 684

- A fronte di tali molteplici funzioni economiche, in forza delle quali il contratto non si esaurisce nella pura e semplice cessione di uno o più crediti, ma comporta per le parti e soprattutto per il *factor* l'assunzione di fondamentali obbligazioni (di *facere, non facere, prestare*) non strettamente inerenti alla cessione, ma di essenziale importanza nel regolamento degli interessi realizzato con il contratto, tra i quali è presente l'acquisizione di una fonte di liquidità attraverso le anticipazioni pattuite, la circostanza che il finanziamento sia compensabile con poste emergenti dal conto del dare e dell'avere non contraddice affatto il ruolo, che le anticipazioni possono assumere, di pagamento del corrispettivo, giacché dovendo la pattuizione essere riguardata nel suo risultato finale, resta in linea con gli intenti negoziali delle parti che, una volta andata a buon fine la cessione, in tutto o in parte, il credito riscosso dal *factor* venga da lui ritenuto in relazione alle anticipazioni versate ed agli altri costi preventivamente concordati dell'operazione, la quale svolge, così, unitamente al ruolo di finanziamento, assunto nella fase iniziale del rapporto, quello finale di versamento del corrispettivo della cessione.



- Fattispecie di impugnazione di ammissione al passivo fallimentare in via non condizionata, decisa a favore della curatela dal Tribunale di Genova e del *factor* dalla Corte d'Appello
- Conferma la sentenza della Corte d'Appello che aveva valorizzato, *inter alia*, l'utilizzo di espressioni quali acquirente, cessione, corrispettivo e la facoltà di rifiuto dell'acquisto del *factor*

Cassazione civile, sez. III, 24 giugno 2003, n. 10004

“In tema di contratti, anche dopo l'entrata in vigore della l. 21 febbraio 1991 n. 52 sulla cessione dei crediti di impresa, il "factoring" rimane un contratto atipico il cui nucleo essenziale è l'obbligo assunto da un imprenditore (cedente o fornitore) di cedere ad altro imprenditore ("factor") la titolarità dei crediti derivati o derivanti dall'esercizio della sua impresa, con le possibili varianti del finanziamento in favore dell'impresa stessa e dell'assunzione del rischio dell'insolvenza del debitore. Ne consegue che, ai fini della qualificazione del contratto - che dipende dagli effetti giuridici e non da quelli pratico - economici - il giudice deve fare riferimento all'intento negoziale delle parti che renda palese il risultato concreto perseguito, valutando in particolare se esse abbiano optato per la "causa vendendi", per quella mandati o per altra ancora”.

- Nella fattispecie la Corte ha confermato la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva ritenuto di ravvisare nella cessione *pro solvendo* una operazione di mandato e mutuo con diritto di ritenzione dei crediti riscossi e obbligo di compensazione delle somme assicurate.

Cassazione civile, sez. I, 27 agosto 2004, n. 17116

In tema di contratti, anche dopo l'entrata in vigore della l. 21 febbraio 1991 n. 52 sulla cessione dei crediti di impresa, il factoring rimane un contratto atipico il cui nucleo essenziale è costituito dall'obbligo assunto da un imprenditore (cedente o fornitore) di cedere ad altro imprenditore (factor) la titolarità dei crediti derivati o derivandi dall'esercizio della sua impresa. Ne consegue che, ai fini della qualificazione del contratto, che dipende dagli effetti giuridici e non da quelli pratico-economici, il giudice deve fare riferimento all'intento negoziale delle parti che renda palese il risultato concreto perseguito, valutando in particolare se esse abbiano optato per quello vendendi, per quello mandati o per altro ancora. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte territoriale, la quale, alla luce della caratterizzazione impressa alla fattispecie dei contraenti, aveva dato atto della essenzialità e della centralità, nel caso, della cessione dei crediti e del risultato giuridico ad essa congruente del trasferimento del valore patrimoniale rappresentato dai crediti stessi in vista della ulteriore finalità della creazione della provvista per le operazioni di finanziamento da realizzarsi mediante le anticipazioni, laddove la funzione gestoria si collocava in posizione subordinata e strumentale all'esigenza della conservazione del valore economico dei crediti ceduti).

- Fattispecie ancora in tema di ammissione condizionale al passivo fallimentare
- La Corte conferma la sentenza della Corte d'Appello di Genova che aveva valorizzato l'esclusiva legittimazione del *factor* all'incasso dei crediti (laddove in ipotesi di mandato il mandante non perde il diritto a riscuotere il credito)
- La clausola contrattuale per cui lo scioglimento del rapporto contrattuale non comporterà lo scioglimento delle singole cessioni

Cassazione civile, sez. I, 3 dicembre 2012, n. 21603

Poiché la cessione del credito costituisce un elemento essenziale della causa del contratto di factoring, il giudice di merito, il quale ritenga di qualificare come mandato un contratto definito dalle parti come factoring, sulla base del rilievo che il factor si sia obbligato a regolare in conto corrente col mandante le reciproche posizioni di dare ed avere e che, di conseguenza, il factor riscuota i crediti del mandante in nome e per conto di questi senza alcuna previa cessione, ha l'onere di adottare sul punto una esaustiva motivazione, che tenga conto di tutti gli elementi del contratto, senza limitarsi a dare rilievo alla sola circostanza della regolazione in conto corrente dei crediti contrapposti di mandante e factor.

➤ **Cassazione Civile, sez. III, 28 febbraio 2008, n. 5302**

«Il “factoring” consiste nell’impegno prestato da una parte (il “factor”) a rendersi cessionario di tutti o di una parte dei crediti già maturati o che matureranno a favore dell’imprenditore a seguito di forniture o scambi di beni o servizi; benché il nucleo essenziale del negozio sia costituito dalla cessione di crediti di impresa, esso non si esaurisce nella sola cessione».

➤ **Cassazione civile, sez. III, 11 maggio 2007, n. 10833**

«Il nucleo essenziale del contratto di factoring è costituito dall’obbligo assunto da un imprenditore (cedente o fornitore) di cedere a un altro imprenditore (factor) la titolarità dei crediti derivati o derivanti dall’esercizio della sua impresa. La struttura del factoring può essere di cessione unica e globale dei crediti presenti e futuri, oppure di operazione che si attua attraverso una sequenza contrattuale articolata in una convenzione iniziale e in una o più cessioni di credito attuative. Nel primo caso l’effetto traslativo della titolarità del credito si produce al momento della stipula del contratto di factoring se il credito già esiste e al momento in cui il credito viene a esistenza nel caso inverso, nel secondo caso con il perfezionamento delle singole cessioni. In qualunque momento si verifichi, l’effetto traslativo, comunque, si produce con il solo consenso del cedente fornitore e del cessionario factor indipendentemente dalla volontà del debitore ceduto e dalla conoscenza che abbia della cessione, e la conoscenza, al pari dell’accettazione, può rilevare solo come elemento di esclusione della liberatoria età del pagamento al cedente».

➤ **Cassazione civile, sez. I, 7 luglio 2017, n. 16850**

«Il “factoring” è un contratto atipico complesso, il cui nucleo fondamentale prevede sempre un accordo in forza del quale un’impresa specializzata (il “factor”) si obbliga ad acquistare (“pro soluto” o “pro solvendo”), per un periodo di tempo determinato e rinnovabile salvo preavviso, la totalità o una parte dei crediti di cui un imprenditore è o diventerà titolare. Il “factor” paga all’imprenditore i crediti ceduti secondo il loro importo nominale, decurtato di una commissione che costituisce il corrispettivo dell’attività da esso prestata, oppure gli concede delle anticipazioni sui crediti ceduti, nel qual caso spettano al “factor”, oltre alla commissione, anche gli interessi sulle somme anticipate».

➤ **Cassazione civile, sez. III, 6 luglio 2009, n. 15797**

➤ **Cassazione civile, sez. I, 2 marzo 2008, n. 6192**

Cassazione civile, sez. I, 15 febbraio 2013, n. 3829

Ai contratti di factoring caratterizzati da una cessione dei crediti di impresa e, pertanto, da una causa prevalente di scambio, trova applicazione l'art. 3 della legge n. 52 del 1991, il quale prevede, tra l'altro, la possibilità di una cessione in massa che si considera ad oggetto determinato, anche se riguarda crediti futuri nascenti non necessariamente da un contratto già stipulato ma anche da un contratto ancora da stipulare, purché in un periodo di tempo non superiore a ventiquattro mesi.

- Fattispecie relativa alla richiesta di inopponibilità e/o inefficacia svolta dal curatore in relazione a incassi successivi all'apertura della procedura fallimentare
- È confermata la motivazione del giudice di merito che aveva esaminato le clausole del contratto per concludere che, nella specie, esso era destinato a realizzare uno scambio tra l'accredito al fornitore e la cessione del credito e che a tale scambio non erano estranee le anticipazioni di liquidità concretamente erogate

Cassazione civile, sez. I, 2 ottobre 2015, n. 19716

Il contratto di "factoring", ove postuli una cessione dei crediti a titolo oneroso in favore del "factor", attribuisce a quest'ultimo la titolarità dei crediti medesimi e, quindi, la legittimazione alla loro riscossione in nome e per conto proprio, e non in qualità di semplice mandatario del cedente, sicché il pagamento eseguito dal debitore ceduto si configura quale adempimento di un debito non del cedente verso il "factor" ma proprio del debitore ceduto verso quest'ultimo, per cui, seppur eseguito dopo il fallimento del cedente, non comporta alcuna sottrazione di risorse alla massa e non è sanzionato con l'inefficacia prevista dall'art. 44 l.fall. (Osservatorio della giurisprudenza in materia di factoring, n. 1, 2017).

- Richiesta di restituzione per i pagamenti effettuati dopo l'apertura della procedura
- Nessun rilievo assume la circostanza per cui la dichiarazione di fallimento abbia comportato *ex art. 78 L. Fall.* lo scioglimento del contratto di *factoring* non estendendosi tale effetto alle cessioni opponibili *ex art. 5 Legge n. 52 del 1991*, salvo prova del presupposto di cui all'art. 7 Legge n. 52 del 1991.

Cassazione Civile, sez. I, 2 dicembre 2016, n. 24657

Anche dopo l'entrata in vigore della disciplina contenuta nella L. 21 febbraio 1991, n. 52, è una convenzione atipica - la cui disciplina, integrativa dell'autonomia negoziale, è contenuta negli artt. 1260 e seguenti c.c., - attuata mediante la cessione, "pro solvendo" o "pro soluto", della titolarità dei crediti di un imprenditore, derivanti dall'esercizio della sua impresa, ad un altro imprenditore ("factor"), con effetto traslativo al momento dello scambio dei consensi tra i medesimi se la cessione è globale e i crediti sono esistenti, ovvero differito al momento in cui vengano ad esistenza se i crediti sono futuri o se, per adempiere all'obbligo assunto con la convenzione, è necessario trasmettere i crediti stessi con distinti negozi di cessione, ma in ogni caso derivante dal perfezionamento della cessione stessa tra cedente (fornitore) e cessionario ("factor"), indipendentemente dalla volontà e dalla conoscenza del debitore ceduto (Osservatorio della giurisprudenza in materia di factoring, n. 2, 2017).

Cassazione Civile, sez. I, 1 febbraio 2018, n. 2510

Il contratto di factoring è un contratto atipico complesso nel quale la forma di anticipazione di denaro, corrispondente ai crediti a scadere, identifica e qualifica la stessa funzione di scambio, sì da rivelarne l'aspetto di finanziamento contro cessione dei crediti (Osservatorio della giurisprudenza in materia di factoring, n. 1, 2018).

Cassazione Civile, sez. I, 11 giugno 2018, n. 15080

La cessione di credito, stipulata in occasione di un finanziamento, assume funzione di garanzia atipica, paragonabile nei suoi effetti a quella tipica prevista dalla legge nei casi consimili di pegno di crediti. Qualora, dopo la cessione "pro solvendo" del credito, si verifichi il fallimento del cedente, il credito trasferito al cessionario, il quale, in relazione alla garanzia della solvenza, è tenuto ad escutere in primo luogo il debitore ceduto ex art. 1267, comma 2, c.c., è trattato nei confronti del fallito alla stregua di un credito condizionale, a tenore dell'art. 55, comma 3, l. fall., sicché, ai sensi dell'art. 95, comma 2, l. fall., esso deve essere ammesso al passivo con riserva, con conseguente obbligo di accantonamento, nella distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo fallimentare, delle quote assegnate al creditore (Osservatorio della giurisprudenza in materia di factoring, n. 3, 2018).

Cassazione Civile, Sez. III, 22 novembre 2018, n. 30183

Il factoring è un contratto atipico complesso, il cui nucleo fondamentale prevede sempre un accordo in forza del quale un'impresa specializzata (il "factor") si obbliga ad acquistare ("pro soluto" o "pro solvendo"), per un periodo di tempo determinato e rinnovabile salvo preavviso, la totalità o una parte dei crediti di cui un imprenditore è o diventerà titolare. Il factor paga all'imprenditore i crediti ceduti secondo il loro importo nominale, decurtato di una commissione che costituisce il corrispettivo dell'attività da esso prestata, oppure gli concede delle anticipazioni sui crediti ceduti, nel qual caso spettano al factor, oltre alla commissione, anche gli interessi sulle somme anticipate (Osservatorio della giurisprudenza in materia di factoring, n. 1, 2019).